

N. R.G. [REDACTED]/2020



TRIBUNALE di MILANO

Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2020 promossa da:

[REDACTED] rappresentati e difesi dagli Avv.ti [REDACTED]
[REDACTED]

ricorrenti

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro in carica *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA DISTRETTUALE dello Stato di
Milano

convenuto

E NEI CONFRONTI DI

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall' Avv. [REDACTED]

chiamato in causa

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE



1. [REDACTED] litisconsorti hanno proposto ricorso nei confronti del Ministero della Giustizia e, sul presupposto di avere svolto attività lavorativa per il convenuto, presso gli uffici giudiziari del distretto milanese nei periodi per ciascuno individuati, sempre formalmente quali “tirocinanti”, con rapporti formalizzati sulla base della normativa speciale che negli anni si è susseguita, stabilmente inseriti nell’organico degli uffici giudiziari e soggetti alle direttive dei responsabili, tenuti ad un regime di esclusività e all’osservanza di un orario di lavoro prestabilito e alle relative timbrature delle entrate e delle uscite, svolgendo numerose attività tipiche di un Operatore Giudiziario, o, in subordine, di un Ausiliario, in regime di rapporto part time 50%, ritenendo ricorrere i presupposti per il riconoscimento della natura subordinata, a tutti gli effetti, delle prestazioni svolte in favore del Ministero, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:

«accertare e dichiarare, ad ogni effetto di legge, la sussistenza tra i ricorrenti e l’Amministrazione convenuta di un rapporto di lavoro subordinato per il tempo in cui hanno prestato attività lavorativa formalmente in veste di “tirocinanti” e dunque per i periodi individuati, per ciascun ricorrente, nella narrativa del presente atto;

2. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento, a titolo retributivo e/o risarcitorio, delle differenze retributive tra quanto effettivamente percepito dai “tirocinanti” e i trattamenti retributivi diretti, indiretti e differiti, previsti dal CCNL applicato ai dipendenti dell’Amministrazione convenuta per la figura professionale di Operatore Giudiziario, ovvero, in subordine, di Ausiliario, in regime di rapporto part time 50%, o maggiore regime orario di giustizia, e conseguentemente condannare l’Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze medesime;

3. in subordine alla domanda che precede, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al pagamento, a titolo retributivo e/o risarcitorio, delle differenze retributive determinate sulla base del differenziale tra il compenso orario di Euro 10,00 lordi per ora di lavoro praticato ai



ricorrenti e la maggior retribuzione oraria prevista dal CCNL applicato ai dipendenti dell'Amministrazione convenuta per la figura professionale di Operatore Giudiziario, ovvero, in subordine, di Ausiliario, oltre incidenze su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, e conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze medesime;

4. accertare e dichiarare l'omissione contributiva per i periodi di lavoro di cui al punto 1) che precede e conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva dei ricorrenti ovvero, in subordine, emettere condanna generica al risarcimento del danno da omissione contributiva;

5. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine e conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta al risarcimento del danno nella misura pari ad Euro 20.977,11 per ciascun ricorrente, o nella diversa misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa;

6. con interessi legali dal dovuto al saldo?.

2. Il Ministero della Giustizia si è costituito ed ha chiesto respingersi le domande dei ricorrenti in quanto infondate o comunque prescritte.

3. In ragione della proposta domanda volta al pagamento dei contributi previdenziali omessi sulla parte della retribuzione dovuta ma non corrisposta, è stato integrato il contraddittorio nei confronti dell' INPS, alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare le sentenze Cass. 14 maggio 2020 n. 8956; Cass. 30 maggio 2019 n.14853 e Cass. 15 settembre 2014 n.19398).



4. L'istituto previdenziale si è costituito ed ha così concluso: *“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, previa verifica della sussistenza della propria giurisdizione nel merito ed in via principale, giudicare sulle domande ed eccezioni proposte dalle parti nei limiti della prescrizione e, per il caso che ne sussistano i presupposti, dichiarare con sentenza l'obbligo contributivo a carico dell'amministrazione convenuta accertando in caso di accoglimento, la retribuzione imponibile nonché l'effettivo periodo interessato al fine dell'addebito contributivo della somma che risulterà dovuta”*.

5. Ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti senza necessità di istruttoria, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in atti del quale si è data lettura.

6. La cornice normativa all'interno della quale si inserisce la vicenda oggetto di causa è stata delineata da ripetuti e successivi interventi del Legislatore.

Inizialmente, il D.lgs n. 468 del 1997 ha inteso favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, mediante l'impiego in lavori socialmente utili e di pubblica utilità di :

- «a) lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste del collocamento;*
- b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;*
- c) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;*
- d) lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore;*
- e) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberanti nel contesto di crisi aziendali, di settore e di area;*



f) categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223 ;

g) persone detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno come modalità del programma di trattamento.»

La figura del tirocinante di supporto al personale amministrativo delle cancellerie presso gli uffici giudiziari è stata poi introdotta, a partire dal 2009, per effetto di progetti e disposizioni regionali, di enti locali e di università che hanno fatto applicazione della normativa in tema di LSU.

Successivamente, il comma 11 dell'art. 37 del d.l. n. 98 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 25, lett. C), della l. 24 dicembre 2012 n. 228, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ha previsto per i medesimi soggetti che a partire dall'anno 2010 avevano «partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro». La titolarità del relativo progetto formativo è stata assegnata al Ministero della Giustizia.

Il termine del completamento dei suddetti progetti formativi è stato di volta in volta prorogato in virtù di successive disposizioni di legge (che prevedevano i relativi limiti di spesa): al 31 dicembre 2014 in virtù dell'articolo 1 comma 344 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, al 28 febbraio 2015 dall'articolo 1 comma 12 del d.l. 1 dicembre 2014 n. 192, al 30 aprile 2015 dall'articolo 1 comma 12 del d.l. 31 dicembre 2014 n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015 numero 11.

Successivamente, l'art. 50 del d.l. n. 90 del 2014, come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito l'art. 16 octies al d.l. 18 ottobre 2012, conv. nella l. 221 del 2012, creando le strutture denominate "ufficio per il



processo” presso le corti di appello e i tribunali ordinari, *«al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un piu' efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione»* .

In tali strutture sono stati ricompresi, a norma dell'art. 21 ter del d.l. 27/6/2015 n. 83, inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132, anche i *«soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni»* al fine di *«svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria»*. Si è previsto che con il decreto ministeriale attuativo potesse essere prevista *«una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili»* Il decreto ha fissato altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa. I successivi commi hanno aggiunto che *«lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali. 1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-bis. 1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive*



modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione».

Con D.M. del 20 ottobre 2015 è stata quindi indetta la procedura di selezione ai fini dello svolgimento di tale “ulteriore periodo di perfezionamento” nella struttura “ufficio per il processo”.

Successivamente, la l. 232/2016 (art. 1, comma 340), ha ulteriormente prorogato di ulteriori dodici mesi il termine per il “perfezionamento ulteriore” dei tirocinanti, periodo che è stato prorogato sino al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 1121, della l. 27 dicembre 2017, n. 205.

7. Gli Uffici giudiziari di assegnazione e le attività svolte nel tempo dai ricorrenti negli Uffici del distretto in virtù della richiamata normativa come riferite in ricorso non sono state contestate dalla difesa del Ministero e risultano dalla documentazione in atti.

8. Le caratteristiche di ciascuno dei progetti formativi attivati nel tempo, hanno seguito le indicazioni generali fornite dalla Circolare Ministeriale del 24 aprile 2013, prot. 101/DG/37, recante le *Linee guida per la redazione di progetti formativi destinati ai lavoratori cassaintegrati, in mobilità, socialmente utili ed ai disoccupati e inoccupati che, a partire dal 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari.*

Si riporta il contenuto della circolare, in quanto rilevante al fine di comprendere la consistenza del progetto e del tirocinio di volta in volta intrapreso:



«Premessa In attuazione dell'art. 37, comma 11, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con L. 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'art. 1, comma 25, lett. c) della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. legge di stabilità), occorre procedere alla definizione dei progetti formativi per i lavoratori in oggetto, la cui titolarità è stata affidata al Ministero della Giustizia. La normativa di riferimento detta disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, demandando ai Capi degli uffici giudiziari la redazione di un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti. Con tale programma, in particolare, sono determinati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti e i connessi obiettivi di rendimento dell'ufficio.

Fra le misure previste, a tal fine, dal legislatore figura il "completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013" per i lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati, che a partire dall'anno 2010 hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari. La specifica disciplina dettata dalla norma in esame per assicurare agli uffici giudiziari interessati maggiori livelli di efficienza attraverso l'utilizzo delle predette categorie di lavoratori, temperando al tempo stesso l'esigenza di dotare questi ultimi di una più completa formazione professionale, ne rende evidente il carattere derogatorio rispetto alle prescrizioni dettate dalla normativa che disciplina i lavori socialmente utili e i tirocini formativi, con particolare riguardo alla durata degli interventi. In tale ottica il completamento del percorso formativo, pur ponendosi in una linea di continuità con i precedenti progetti formativi definiti dalle amministrazioni provinciali e regionali ed attuati, in regime di convenzione, dagli uffici giudiziari interessati, assume caratteri peculiari nei diversi contesti in cui troverà applicazione, proprio in ragione delle finalità che la norma intende perseguire. Di qui la necessità di definire, a livello centrale, delle linee guida per consentire agli uffici di predisporre dei progetti formativi impostati sulle specifiche esigenze, mantenendo una sostanziale omogeneità sul territorio in ordine agli obiettivi di carattere generale da perseguire,



alle mansioni da affidare ai lavoratori che saranno utilizzati e ai contenuti dell'attività formativa.

Caratteristiche dei progetti formativi.

I progetti formativi, finalizzati ad assicurare maggiori livelli di efficienza negli uffici giudiziari, dovranno tener conto degli obiettivi che ciascun ufficio giudiziario si è dato e degli specifici settori di intervento nei quali, a tal fine, si intende utilizzare i c.d. tirocinanti. In quest'ottica si ritiene opportuno che ciascun ufficio predisponga un proprio progetto che tenga conto della peculiarità della propria realtà lavorativa e delle criticità alla cui soluzione può contribuire il corretto e proficuo utilizzo dei lavoratori in questione. I diversi progetti dovranno, tuttavia, osservare quelle prescrizioni che ne assicurino la sostanziale omogeneità sul territorio rendendoli, al tempo stesso, funzionali al perseguimento delle finalità di completamento della pregressa attività formativa dei lavoratori e degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza del servizio giustizia.

Obiettivi di carattere generale.

La riduzione dei tempi di durata dei procedimenti, che è il principale obiettivo cui devono tendere gli uffici giudiziari, può essere perseguito solo partendo da una progressiva eliminazione dell'arretrato, con particolare riguardo al processo civile. In questa prospettiva l'utilizzo dei tirocinanti, alleggerendo il personale dell'amministrazione dello svolgimento delle relative incombenze, dovrà favorire l'ottimale impiego delle risorse umane disponibili negli adempimenti posti a diretto supporto dell'attività giurisdizionale.

Elementi del piano formativo.

Il piano formativo, nel proporsi di completare il percorso intrapreso, dovrà predisporre programmi differenziati in ragione delle pregresse esperienze lavorative dei tirocinanti e delle modalità dei tirocini svolti. Si ritiene opportuno, a tal fine, l'utilizzo dei lavoratori nelle medesime mansioni per le quali sono stati a suo tempo selezionati e assegnati agli uffici giudiziari o in mansioni equivalenti, modulando però le relative attività e i settori di intervento alle attuali esigenze degli uffici. Si indicano, di seguito, le principali mansioni alle quali i



tirocinanti potrebbero essere destinati nell'ambito degli uffici amministrativi o delle cancellerie e segreterie giudiziarie:

1. Regolazione dell'accesso al pubblico; prelievo, trasporto e consegna di fascicoli; distribuzione della corrispondenza; confezione di pacchi e plichi; riproduzione di atti documenti con l'uso di macchine semplici.

2. Fotocopiatura, scansione informatica e fascicolazione di copie, uso di sistemi informatici di scritturazione.

3. Catalogazione del materiale; classificazione e fascicolazione di atti e documenti: attività di sistemazione e riordino; movimentazione fascicoli; inserimento atti e documenti nei fascicoli; collocazione degli stessi in ordine logico e cronologico; indicizzazione atti.

4. Utilizzo dei mezzi per il ricevimento e la trasmissione di comunicazioni interne ed esterne all'ufficio: telefono, fax, e-mail ecc. Acquisizione, registrazione e trasmissione di corrispondenza in entrata e in uscita. Protocollo, archiviazione di dati e informazioni.

5. Ricerca di dati, collaborazione con le strutture dell'amministrazione, rilevazione ed elaborazione di dati contabili, collaborazione alla conduzione operativa di sistemi informatici; attività strumentali e di preparazione dei procedimenti. Stesura e diffusione di comunicazioni. Redazione di tabelle, statistiche e report.

In ogni caso non dovranno essere attribuiti ai tirocinanti compiti specifici che le norme demandano alle figure professionali dell'Amministrazione giudiziaria come ad es. l'assistenza al magistrato in udienza.

Parimenti si ritiene, per ragioni di opportunità, di non dover consentire agli stessi di operare sui registri relativi ai diversi procedimenti evitando, a tal fine, di fornire loro credenziali di accesso ai relativi programmi informatici.

Durata In considerazione delle risorse finanziarie disponibili e dell'elevato numero di partecipanti, la durata complessiva del percorso formativo sarà di 220 ore per ciascuno di essi, con un'articolazione mensile non inferiore a n. 30 ore.



La durata della formazione d'aula sarà stabilita in ogni sede in ragione degli specifici interventi previsti. I progetti formativi dovranno concludersi entro il 30 novembre 2013.

Formazione in aula.

Gli interventi formativi, da realizzare in sede, saranno mirati, in primo luogo, alla conoscenza ed approfondimento di tematiche attinenti alla sicurezza sul posto di lavoro. Verranno, inoltre, illustrati i principali elementi sul funzionamento dei servizi di competenza dell'ufficio e sui connessi adempimenti.

La formazione informatica sarà orientata a far acquisire le conoscenze di base sui principali applicativi in uso all'ufficio per il protocollo, la gestione e l'archiviazione di atti. Gli uffici avranno cura di designare un tutor in possesso di adeguate competenze che seguirà i tirocinanti non solo nelle attività formative in aula ma anche nello svolgimento dei compiti che saranno loro assegnati, fornendo agli stessi ogni opportuna indicazione operativa o di carattere organizzativo.

Scheda progetto.

I progetti formativi dovranno essere redatti, nel rispetto delle indicazioni fornite con la presente direttiva, secondo lo schema previsto nell'allegata scheda. Considerato che, in applicazione della richiamata normativa, gli uffici giudiziari utilizzeranno direttamente i tirocinanti, essendo venuto meno, anche in ragione della diversa fonte di finanziamento, il ruolo delle amministrazioni provinciali e regionali, si ritiene che il completamento dell'esperienza formativa debba essere dettagliatamente regolamentato dal progetto formativo nel quale verranno riportati tutti i dati relativi ai tirocinanti, al regime assicurativo, alle mansioni da assegnare, alle modalità e tempi delle prestazioni richieste. La scheda, pertanto, dovrà essere sottoscritta dal tirocinante e, per l'Amministrazione, dal Capo dell'Ufficio.

Copertura assicurativa e indennità e Corresponsione indennità ai partecipanti.

Per il tirocinio formativo verrà attribuita ai partecipanti, in ragione del numero di ore effettivamente svolte presso gli uffici giudiziari, certificate dai c.d. fogli presenza, un'indennità oraria pari a 10,00 euro.



Alla corresponsione della predetta indennità provvederanno i Presidenti di Corte d'appello e i Procuratori generali in qualità di Funzionari delegati, sulla base delle risorse che saranno messe a disposizione mediante ordini di accreditamento dalla Direzione generale del bilancio e della contabilità.

Copertura assicurativa – Rinvio.

Con successiva nota saranno fornite le opportune indicazioni in ordine alle coperture assicurative INAIL e Responsabilità civile».

9. Deve preliminarmente rilevarsi che i ricorrenti non hanno sostanzialmente contestato la conformità al progetto dello svolgimento del periodo di tirocinio presso gli Uffici giudiziari. A tale proposito, hanno infatti solo rilevato l'inadeguatezza della formazione in aula (pg. 19 ricorso), elemento che tuttavia non appare sufficiente per ritenere l'assenza della funzione formativa.

10. La Corte di Cassazione ha costantemente negato che la prestazione dei LSU, come quella dei soggetti titolari dei tirocini succedutisi nel tempo, possa configurare prestazione di lavoro subordinato, se ed in quanto essa sia resa in conformità al progetto.

Tra le altre, Cass. n. 6155 del 14.3.2018 ha così argomentato: *«Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 468 del 1997, poi riprodotto dall'art. 4 del D. Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla*



riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. E' stato così affermato che non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'attuazione di un apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua della specifica normativa in concreto applicabile, un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici (Cass. n. 2887 del 2008, n. 2605 del 2013, n. 22287 del 2014). 5.2. Tale disciplina regola l'ipotesi di conformità della prestazione di lavoro al progetto e la sua piena riconducibilità al particolare istituto contemplato dal legislatore per sopperire allo stato di disoccupazione del lavoratore; diverso è il caso in cui la prestazione di fatto resa presenti una radicale difformità dal progetto, non potendo il requisito formale prevalere su quello sostanziale. In questo caso, il rapporto di fatto intercorso come subordinato resta regolato dall'art. 2126 c.c., la cui applicabilità ai rapporti di pubblico impiego contrattualizzato è stata affermata più volte da questa Corte (cfr. sent. n. 12749 del 2008, n. 20009 del 2005 e più recentemente, ex plurimis, n. 1639 del 2012, n. 991 e n. 23645 del 2016, n. 3384 del 2017). A tali principi si è adeguata anche la giurisprudenza successiva: v. Cass. n. 11768 del 05/05/2021 e Cass. n. 5896 del 3 marzo 2020»

11. A tale orientamento occorre dare continuità, proprio alla luce della natura peculiare dei progetti e tirocini in esame, di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione di personale fuori dal mercato del lavoro per una possibile ricollocazione.

12. Le stesse modalità concrete di realizzazione del rapporto inoltre hanno presentato aspetti peculiari che hanno valso ad introdurre elementi di differenziazione concreta rispetto alla prestazione di lavoro subordinato alle



dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in tal senso dovendosi escludere che il legislatore e le parti contraenti abbiano violato il principio di matrice costituzionale di c.d. indisponibilità del tipo contrattuale.

In primo luogo, si rileva per ciascuno dei ricorrenti che tra un tirocinio e l'altro sono intercorsi intervalli da tre a sei mesi ed anche oltre, e che essi traevano fondamento giuridico, nel tempo, dalle diverse norme precedentemente richiamate e quindi a progetti di formazione predisposti *ex novo* o riferibili talvolta ad attività ed uffici diversi.

13. Inoltre, non è determinante al fine di individuare la natura effettiva del rapporto il fatto che la collaborazione sia stata funzionale (anche) al perseguimento delle finalità istituzionali degli Uffici Giudiziari ed abbia in tal senso ottenuto i lusinghieri risultati attestati dai Capi dei suddetti Uffici, dovendosi valutare come tale risultato sia stato in concreto ottenuto.

14. E difatti, occorre valorizzare in primo luogo le modalità di reclutamento, neppure assimilabili ad una selezione di natura concorsuale pubblica.

Inoltre, sotto il profilo della rilevanza del *nomen iuris* utilizzato dalle parti, il tirocinante era consapevole che l'utilizzo nelle attività previste dal progetto formativo non avrebbe potuto determinare l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia e con l'Ufficio giudiziario interessato, sottoscrivendo in tal senso il progetto.

Inoltre, il monte ore di presenza oraria non era individuato in relazione alle esigenze dell'ufficio, ma alle necessità formative, pur dovendo la presenza raccordarsi funzionalmente con quella degli addetti. La sussistenza di un obbligo del tirocinante di compilare l'apposito foglio presenze e rispettare un orario di



lavoro non può di per sé ritenersi costitutiva dei requisiti della subordinazione, considerato che era finalizzata a svolgere le attività previste dal progetto formativo relazionandosi con gli uffici stessi ed a tenere traccia delle presenze nell'ufficio giudiziario anche per esigenze di sicurezza. In proposito non era del resto esclusa la sussistenza di un'elasticità nella presenza in ufficio e della possibilità di recuperare le ore non svolte, nonché di gestire la presenza in codeterminazione con altri tirocinanti, salva la comunicazione all'ufficio del personale (gli stessi ricorrenti riferiscono di un orario di lavoro rispettato "di norma"). Neppure risulta che vi fosse una vera e propria autorizzazione alle ferie ed alla fruizione di permessi e che quelle in atti non fossero piuttosto mere comunicazioni, neppure risultando autorizzazioni alle assenze negate per esigenze di servizio.

Nessun potere disciplinare risulta essere mai stato esercitato nei confronti dei ricorrenti; le credenziali di accesso al sistema informatico giudiziario, ove fornite, erano comunque funzionali all'assolvimento dei compiti affidati.

La formazione era effettiva, essendo prevista la figura di un *tutor* e lo svolgimento di formazione teorica; la funzionalizzazione ad un inserimento nel mercato del lavoro è dimostrata dalla possibilità di avere titoli preferenziali per le assunzioni presso la P.A.

15. Va precisato infatti che, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti e come osservato dalla difesa del Ministero, le previsioni dell'art. 21 *ter* co. 1 *quater* e *quinquies* D.L. 83/2015, relative all'attribuzione di titoli di preferenza a coloro che abbiano completato il periodo di perfezionamento hanno trovato attuazione:



- nella previsione dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai tirocinanti in questione, nel bando di assunzione di n. 800 assistenti giudiziari, area II, F2, pubblicato nel 2016 (art. 9 D.M. 18.11.2016);
- nella determinazione dei criteri generali e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente di 1000 unità di personale amministrativo al Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 1 co. 2 *bis* e *ter* D.L. 30.6.2016, n.117 (art. 6 D.M. 20.10.2016);
- nel recente D.L. 19.5.2020, n. 34 (c.d. *Decreto Rilancio*), convertito con modificazioni dalla L. 17.7.2020, n. 77, il cui art. 255 consente al Ministero della giustizia di assumere, a tempo determinato per un periodo non superiore a 24 mesi, anche in sovrannumero, 1000 unità di personale amministrativo appartenente all'Area II/F1; con Decreto dirigenziale 15.9.2020 (doc. 22 prod. Ministero) è stato al riguardo indetto un concorso pubblico, mediante colloquio di idoneità e valutazione dei titoli, per il reclutamento di complessive n. 1000 unità di personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi per il profilo menzionato, nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, che si caratterizza per le peculiari modalità di reclutamento, nonché per l'espressa riserva in favore di coloro che hanno già svolto positivamente attività di formazione e tirocinio presso l'amministrazione giudiziaria e quindi in particolare coloro che hanno completato il periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo, coloro che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'art. 37 co. 11 D.L. 98/2011, coloro che hanno svolto, con esito positivo, il tirocinio ai sensi dell'art. 73 D.L. 69/2013 e coloro che hanno svolto, per almeno un anno, attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, attestate dai rispettivi dirigenti, diversa da quelle precedentemente indicate (art. 7 co. 2).



16. Quanto all'incompatibilità del tirocinio con altre attività lavorative, richiamata in ricorso e precisata dal Comunicato ministeriale del 19 gennaio 2016, essa è funzionale a garantire che il tirocinio resti funzionalizzato al sostegno di chi non abbia altra attività lavorativa, e non è espressione di un obbligo di esclusiva a favore del datore di lavoro. Occorre peraltro sul punto precisare che la Corte di Cassazione (Cass. 16/03/2016, n. 5226) ha chiarito che *«Non vi è incompatibilità tra il sussidio per i lavoratori socialmente utili ed il compenso ricavato da diversa attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, con orario e modalità che non interferiscono con il lavoro socialmente utile, atteso che il d.lgs. n. 468 del 1997, limitando la possibilità di cumulo con altri redditi, non ha modificato i lineamenti fondamentali dell'istituto, diretti sostanzialmente a consentire lo svolgimento di attività lavorative compatibili, essenzialmente in ordine all'orario, con l'espletamento di lavori socialmente utili»*.

17. L'assicurazione Inail era comunque prevista, a tutela dell'integrità fisica dei tirocinanti, ed era possibile ottenere l'accredito di contribuzione figurativa (Cass. n. 5744 del 27/02/2019), sicché sotto tale profilo non può ritenersi attività totalmente indifferente sotto il profilo previdenziale.

18. Nessuna delle domande proposte dai ricorrenti può pertanto essere accolta, difettandone gli elementi costitutivi.

19. Né può ritenersi che tale soluzione violi la normativa sovranazionale, tra cui la Direttiva 1999/70/CE del Consiglio sul lavoro a tempo determinato, dovendosi comunque avere riguardo alle concrete modalità di svolgimento del rapporto e di organizzazione del lavoro. In una materia diversa ma assimilabile a



quella in esame, la Corte di Giustizia nella sentenza del 16 luglio 2020 in tema di differenza di trattamento tra Giudici di pace e magistrati ordinari – pronunciandosi sull’interpretazione dell’articolo 267 TFUE, nonché dell’articolo 31, paragrafo 2 e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), sul principio della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione, nonché sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9), nonché delle clausole 2 e 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999 che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43) - ha affermato (punto 123) che *«(..) un rapporto di lavoro presuppone l’esistenza di un vincolo di subordinazione tra il lavoratore e il suo datore di lavoro. L’esistenza di un siffatto vincolo dev’essere valutata caso per caso in considerazione di tutti gli elementi e di tutte le circostanze che caratterizzano i rapporti tra le parti (sentenza del 20 novembre 2018, Sindicatul Familia Constanța e a., C-147/17, EU:C:2018:926, punto 42 e giurisprudenza ivi citata). 124 Ebbene, spetta al giudice del rinvio esaminare, in ultima analisi, in qual misura il rapporto che lega i giudici di pace al Ministero della Giustizia sia, di per sé, sostanzialmente differente dal rapporto di lavoro esistente tra un datore di lavoro ed un lavoratore. La Corte può tuttavia fornire al giudice del rinvio taluni principi e criteri di cui quest’ultimo dovrà tener conto nell’ambito del suo esame (v., per analogia, sentenza del 1° marzo 2012, O’Brien, C-393/10, EU:C:2012:110, punto 43). 125 A tale riguardo, nel valutare se la natura di detto rapporto di lavoro differisca sostanzialmente da quella del rapporto che lega ai rispettivi datori di lavoro i dipendenti che, secondo il diritto nazionale, rientrano nella categoria dei lavoratori, il giudice del rinvio dovrà*



prendere in considerazione, conformemente alla ratio e alla finalità dell'accordo quadro, la distinzione tra questa categoria e quella delle professioni autonome (v., per analogia, sentenza del 1° marzo 2012, O'Brien, C-393/10, EU:C:2012:110, punto 44). 126 In tale prospettiva, occorre tener conto delle modalità di designazione e di revoca dei giudici di pace, ma anche di quelle di organizzazione del loro lavoro (v., per analogia, sentenza del 1° marzo 2012, O'Brien, C-393/10, EU:C:2012:110, punto 45)».

Neppure quindi la domanda sul preteso risarcimento per danno *comunitario* asseritamente derivante dall'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato può ritenersi fondata, non essendo intercorso con l'Amministrazione alcun contratto di lavoro di natura subordinata a tempo determinato, sicché tanto meno ve ne è stata reiterazione.

20. Per tutti i motivi esposti, il ricorso dev'essere rigettato.

21. L'assenza di precedenti specifici con riguardo alla compatibilità della normativa in esame con i principi costituzionali e le norme sovranazionali determina la compensazione tra le parti delle spese processuali.

22. Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese processuali.

Fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione.

Così deciso in Milano, il 15.12.2021

Il Giudice

Dott.ssa Paola Ghinoy



